DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art. 3

Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari a seguito dell'adozione delle disposizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e successive modificazioni ed aggiunte.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunita' Economica Europea
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ad-alcuni-prodotti-oggetto-della-politica/art-3/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it